



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "G.RODOLICO -S. MARCO"**

**P.IVA 04721290874**

**CATANIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A  
LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, giuste linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con delibera N°907 del 24/10/2018, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'ente a professionisti esterni all'Amministrazione.

Stabilisce, altresì, le principali condizioni giuridiche ed economiche caratterizzanti l'incarico di patrocinio legale.

I Servizi Legali di cui al presente regolamento possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1 lett d) numeri 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'azienda in occasione di ogni singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, siano esse presentate dinnanzi tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

È consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dal personale dipendente per la concomitanza con altre indifferibili scadenze/termini connesse a procedimenti/atti per la notevole quantità di procedimenti in corso, per questioni di particolare delicatezza e rilevanza o per la particolare tecnicità e complessità delle questioni giuridiche sottese.

È, altresì, consentito affidare incarichi professionali esterni nei casi in cui sia inopportuno che la difesa dell'Ente sia svolta dai legali interni a causa della sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi.

## **Art. 2**

### **Modalità di conferimento degli incarichi**

Gli incarichi esterni di patrocinio legale sono incarichi conferiti dal Direttore Generale ai professionisti del libero foro, singoli o associati, che risultano iscritti nell'apposito Albo dei difensori di fiducia, formato ai sensi del successivo art. 3.

L'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2229 e ss. del Cod. Civ. ed è conferito con Deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Servizio Legale, o di altro ufficio competente.

La scelta del professionista da incaricare sarà effettuata in linea di massima, e salvo diversa valutazione aziendale (in presenza di specifiche ragioni logico-giuridiche espressamente illustrate dalla stazione appaltante), secondo il criterio della rotazione nell'ambito di ciascuna branca di interesse, avuto riguardo alle esperienze professionali indicate nel *curriculum*, alla natura e alla complessità del contenzioso, nonché al foro della causa, ed alle precedenti esperienze maturate presso l'Azienda.

Si dovrà, di regola, evitare un eccessivo accumulo di incarichi in capo allo stesso professionista. Tuttavia, nei casi di evidente connessione/ complementarietà di giudizi, aventi tutti stessa *causa petendi*, il Direttore Generale ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno per assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, di conferire più incarichi allo stesso professionista. Non sono considerati nuovi incarichi gli affidamenti riguardanti il 2° grado e/prosecuzioni di causa. Per i gradi di giudizio successivi al primo (in coerenza con i principi di efficienza ed efficacia e quindi, del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico) è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado salvo che, indipendentemente dall'esito del precedente grado di giudizio, il rapporto fiduciario possa ritenersi compromesso in conseguenza di negligenze, ritardi, errori o comportamenti del professionista comunque in contrasto con i principi contenuti nel Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nell'individuazione della strategia difensiva.

L'ammontare dell'onorario sarà determinato sulla base del tariffario minimo di cui al D.M. 37/2018, secondo importi predeterminati dall'Azienda che verranno indicati nella deliberazione di incarico e nel disciplinare per l'affidamento di incarichi legali di cui al successivo art. 5, fermo restando le procedure di cui alla legge 124/2017.

Nel caso in cui il professionista incaricato rediga un preventivo che superi i limiti suddetti, lo stesso dovrà relazionare in merito alle ragioni giustificative dello scostamento. Il preventivo così riformulato dovrà essere formalmente accettato dall'Azienda.

Il professionista deve rendere edotta l'Amministrazione del grado di complessità dell'incarico stesso, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 3**

#### **Albo degli avvocati**

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Albo aperto dei professionisti avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta e il relativo aggiornamento sono demandati al Servizio Legale Aziendale.

L'albo aperto ha validità triennale e verrà aggiornato semestralmente con le domande pervenute nel semestre di riferimento.

Il suddetto Albo rappresenta, altresì, l'elenco dei legali fiduciari dell'Ente per l'assistenza diretta dei dipendenti dell'Azienda, ai fini dell'eventuale rimborso delle spese di lite dagli stessi sostenute per la difesa in procedimenti per fatti inerenti l'attività istituzionale, ai sensi della normativa vigente, dei CCNL vigenti e del relativo regolamento aziendale.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### **TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO**

**Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato- Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

**Sezione B- CONTEZIOSO CIVILE** Assistenza al patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale- Giudice Di Pace- Corte Di Appello- Cassazione Civile.

**Sezione C- CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO** Assistenza e patrocinio presso Tribunale- Corte di Appello- Cassazione Civile – Sez. Lavoro.

**Sezione D- CONTENZIOSO PENALE** Assistenza al patrocinio presso Tribunale- Corte di Appello- Cassazione Penale.

**Sezione E- CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO.**

I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, di cui i requisiti dichiarati consentano l'iscrivibilità, sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito. Il professionista potrà scegliere su quali categorie di contenzioso iscriversi, potendone scegliere solo 2 (due). In caso di più indicazioni verranno prese in considerazione solo le prime due.

L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato. L'iscrizione all'Albo dei difensori non determina alcun obbligo in capo all'Azienda di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione (salve diverse specificazioni indicate in sede di avviso pubblico).

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., di iscrizione all'Albo Professionale, di regolarità rispetto agli obblighi contributivi, di insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- b) *Curriculum vitae* e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si richiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;
- c) Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del *Codice di comportamento* dell'Azienda (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice Nazionale (D.P.R 62/2013 e ss.mm.ii.);
- d) Dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense, nonché impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per l'intera durata triennale di vigenza dell'Albo interno;
- e) Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D. Lgs 39/2013;
- f) Copia del codice fiscale e della partita IVA;

Non potranno essere iscritti all'Albo coloro che al momento della pubblicazione dell'avviso abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Azienda, salvo il caso di rinuncia. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizio avverso l'Azienda sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dell'Albo.

- g) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- h) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi a favore dell'azienda. Quanto previsto al punto e) dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.

L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente.

I professionisti degli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro *curricula* e della loro documentazione annessa, e/o integrali successivamente alla presentazione della domanda.

L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

#### **Art. 4**

##### **Affidamento degli incarichi**

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a. Rotazione di massima tra gli iscritti all'Albo interno;
- b. Iscrizione all'Albo professionale da almeno 3 anni;
- c. Per le Giurisdizioni Superiori è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
- d. Specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*.

La determinazione di incarico deve contenere sintetica motivazione connessa ai criteri suesposti. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per l'intera durata di vigenza dell'Albo interno, nonché dovrà dichiarare l'insussistenza di conflitto d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e dal Codice di Comportamento dell'Azienda.

Il professionista incaricato dovrà, altresì, dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi a proprio carico, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 203 del 01.04.2020. A tal proposito l'Azienda si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, le opportune verifiche a campione.

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.

Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Corti diverse.

Resta salva la possibilità rimessa all'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'elenco per le motivazioni di seguito indicate:

- In casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia;
- Nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza che tenga conto di cognizioni tecnico-specialistiche possedute dal professionista.
- Nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.

## **Art. 5**

### **Disciplinare d'incarico**

L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione di un disciplinare che codificherà i diritti e gli obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere l'oggetto dell'incarico e la determinazione dei compensi professionali da corrispondere da computarsi, di regola secondo quanto disposto dal D.M. 37/2018 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.247 e s. m. i. e ss. mod.”* . In riferimento al predetto decreto, di regola verranno applicati importi non superiori alle tariffe minime. In presenza di cause di particolare complessità, onerosità e rilevanza la quantificazione del compenso per l'incarico potrà essere oggetto di revisione con riferimento alle tariffe medie.

In riferimento alle richieste di risarcimento danni per responsabilità professionale, relativa ai sinistri di valore superiore a €52.000,00, considerata l'alea di rischio, la complessità e delicatezza della controversia, nonché l'indeterminatezza del *petitum*, l'onorario del legale incaricato sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per i giudizi di Cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile – Complessità media, e saranno applicati i minimi tariffari. La complessità della causa sarà determinata dall'Ufficio competente all'istruzione della controversia, tenendo conto dell'evento, della *causa petendi* e del *petitum*, dei soggetti coinvolti e di ogni elemento utile, desumibile dagli atti relativi al sinistro oggetto della richiesta.

Per quanto concerne i procedimenti di istruzione preventiva, relativa ai sinistri di valore superiore a €52.000,00, per determinare l'onorario del legale incaricato si farà riferimento ai limiti tariffari previsti dal citato D.M. e s.m.i. per il procedimenti di Istruzione preventiva di valore indeterminabile – Complessità media, e saranno applicati i minimi tariffari. La complessità sarà determinata secondo quanto sopra rappresentato.

In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo riconosciuto per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto al professionista quest'ultimo importo, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dall'Azienda.

Il dirigente del Servizio Legale, in quest'ultima ipotesi, potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al professionista incaricato.

La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per la sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità della prestazione rispetto a quella inizialmente prevista, opportunamente relazionata e documentata a cura del professionista incaricato.

Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Il legale incaricato si obbliga:

- Ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso affidatogli con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- A predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Dirigente del Servizio Legale, in ordine alla convenienza e utilità per l'Azienda, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa;
- Ad osservare il Codice deontologico.

L'Amministrazione si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula *pro forma* al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.

La parcella a saldo verrà liquidata dietro presentazione:

- I. del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- II. del documento fiscale elettronico;
- III. di ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

#### **Art. 6**

##### **Attività di domiciliazione**

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo diversamente concordato con l'Azienda.

#### **Art. 7**

##### **Registro degli incarichi**

Il Servizio Legale provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale saranno annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per l'Ente.

#### **Art. 8**

##### **Cancellazione dall'elenco**

Viene disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto.

#### **Art. 9**

##### **Pubblicità**

L'iscrizione all'Albo avverrà a seguito di apposito avviso pubblicato normalmente per 30 giorni dall'Amministrazione sull'Albo Pretorio e sul portale Web dell'Azienda.

L'elenco dei professionisti è pubblico e reperibile nell'apposita sezione della Home page dedicata all'Amministrazione trasparente in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

#### **Art. 10**

##### **Norma di salvaguardia**

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

#### **Art. 11**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alle indicazioni dell'ANAC e al codice deontologico forense. L'Amministrazione potrà discostarsi dal presente regolamento solo in caso di particolari motivazioni chiaramente specificate nella deliberazione di conferimento d'incarico, o in altro atto adeguatamente pubblicizzato a chiarimento e/o specificazione o interpretazione del presente regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Norma finale**

L'iscrizione all'Albo non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito essendo

l'abilitazione professionale, il *curriculum* professionale e le condizioni descritte per l'iscrizione elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.

